



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



VISTO PER RICERCA

Linee guida di Ateneo



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

VISTO PER RICERCA

Linee guida di Ateneo

Brochure realizzata da

**Unità di Processo “Internazionalizzazione” -
Internazionalizzazione e Programmi europei**

**Comunicazione e public engagement Unità
funzionale Prodotti e strumenti per la
comunicazione istituzionale e per gli studenti**

Università degli Studi di Firenze

www.unifi.it internazionalizzazione@unifi.it

●●● **didacommunicationlab**

DIDA Dipartimento di Architettura
Università degli Studi di Firenze
via della Mattonaia, 8
50121 Firenze, Italy

L'Unità di processo "Internazionalizzazione" - Internazionalizzazione e Programmi europei ha tra le proprie competenze il supporto a studiosi stranieri per le procedure relative al visto di ingresso.

Tra le possibili tipologie di visto di maggiore interesse per l'Università, vi è il visto per ricerca, che consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno in Italia per periodi superiori ai 3 mesi, al cittadino extra UE, in possesso di un titolo di studio superiore che nel Paese in cui è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato, chiamato in Italia per lo svolgimento di un'attività di ricerca da parte di un'università o istituto di ricerca iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (D.M. 11 aprile 2008).

L'Università di Firenze è iscritta in tale elenco dal 18 gennaio 2012 con il numero 170.

L'iter procedurale per la concessione del visto, che avviene sulla base di una convenzione di accoglienza e previo nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) competente, è complesso e articolato in più fasi. Le procedure previste sono in parte a carico dell'Ateneo (Unità di processo "Internazionalizzazione" - Internazionalizzazione e Programmi europei) ed in parte di soggetti esterni (Ricercatore extra UE, Sportello Unico per l'Immigrazione, Rappresentanze diplomatico-consolari, Questura,...).

Al fine di facilitare le strutture dell'Ateneo, l'Unità di processo "Internazionalizzazione" - Internazionalizzazione e Programmi europei ha predisposto e aggiornato le presenti linee guida che si propongono di orientare al meglio l'utente, schematizzando le attività ed individuando le competenze dei soggetti coinvolti a vario titolo nell'iter procedurale.

Il documento prevede le seguenti sezioni:

1. Riferimenti normativi
2. Iter procedurale per l'ottenimento del visto per ricerca
3. Adempimenti successivi all'arrivo in Italia del ricercatore e rilascio del permesso di soggiorno
4. Altri servizi di supporto

La Dirigente
Maria Orfeo



La norma di riferimento è l'art. 27 ter del decreto legislativo n. 286/98 (Testo unico sull'immigrazione), introdotto dal decreto legislativo n. 17/2008, che dà attuazione alla direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca.

L'articolo è stato così modificato dal Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 71:

Art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98

1.

L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, è consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato

conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente articolo, è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca.

1 bis.

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:

- a. che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari;
- b. che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successivi



- ve modificazioni, ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;
- c. che sono familiari di cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi;
- d. che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi

- dell'articolo 9 bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
- e. che soggiornano in qualità di lavoratori altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27 quater;
- f. che sono ammessi nel territorio dell'Unione europea in qualità di dipendenti in tirocinio nell'ambito di un trasferimento intrasocietario come definito dall'articolo 27 quinquies, comma 2;
- g. che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.

2.

L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per cinque anni, è disciplinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e, fra l'altro, prevede:

- a. l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;
- b. la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito;
- c. l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3;
- d. le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle norme del presente articolo.

2 bis.

L'obbligo di cui al comma 2, lettera c), cessa in caso di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis.

3.

Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare l'attività di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. L'attività di ricerca deve essere approvata dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto e la durata stimata della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità

delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale, le spese per il viaggio di ritorno, e contiene, altresì, le indicazioni sul titolo o sullo scopo dell'attività di ricerca e sulla durata stimata, l'impegno del ricercatore a completare l'attività di ricerca, le informazioni sulla mobilità del ricercatore in uno o in diversi secondi Stati membri, se già nota al momento della stipula della convenzione, l'indicazione della polizza assicurativa per malattia stipulata per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

3 bis.

La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma 3 è valutata caso per caso, tenendo conto del doppio dell'importo dell'assegno sociale, ed è accertata e dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore all'attività di ricerca benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.

4.

La domanda di nulla osta per ricerca, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, è presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il suo

go ove si svolge il programma di ricerca. La domanda indica gli estremi del passaporto in corso di validità del ricercatore o di un documento equipollente. Lo sportello, acquisito dalla questura il parere sulla sussistenza di motivi ostativi all'ingresso del ricercatore nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta ovvero, entro lo stesso termine, comunica al richiedente il rigetto. Il nulla osta e il codice fiscale del ricercatore sono trasmessi in via telematica dallo sportello unico agli uffici consolari all'estero per il rilascio del visto di ingresso da richiedere entro sei mesi dal rilascio del nulla osta. Il visto è rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto.

4 bis.

In caso di irregolarità sanabile o incompletezza della documentazione, l'istituto di ricerca è invitato ad integrare la stessa e il termine di cui al comma 4 è sospeso.

4 ter.

Il nulla osta è rifiutato e, se già rilasciato, è revocato quando:

- a. non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4;
- b. i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o contraffatti;
- c. l'istituto di ricerca non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
- d. l'istituto di ricerca è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare;
- e. l'istituto di ricerca è in corso di liquidazione o

è stato liquidato per insolvenza o non è svolta alcuna attività economica.

4 quater.

Nei casi di cui al comma 4-ter, lettere c) e d), la decisione di rifiuto o di revoca è adottata nel rispetto del principio di proporzionalità e tiene conto delle circostanze specifiche del caso. La revoca del nulla osta è comunicata in via telematica agli uffici consolari all'estero.

5.

La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta. In presenza di cause che rendono impossibile l'esecuzione della convenzione, l'istituto di ricerca ne informa tempestivamente lo sportello unico per i conseguenti adempimenti.

6.

Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il ricercatore dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta, ai fini dell'espletamento delle formalità occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico.

7.

Il permesso di soggiorno per ricerca, che reca la dicitura «ricercatore», è rilasciato dal questore, ai sensi del presente testo unico, entro trenta giorni dall'espletamento delle formalità di cui al comma 6, per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca.

In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno è rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Per il ricercatore che fa ingresso nel territorio nazionale sulla base di specifici programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilità, il permesso di soggiorno fa riferimento a tali programmi. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca. Per le finalità di cui all'articolo 9, ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale.

7 bis.

Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato, ovvero, se già rilasciato, è revocato nei seguenti casi:

- a. è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;
- b. se risulta che il ricercatore non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo.

8.

Il ricongiungimento dei familiari di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b) è consentito al ricercatore di cui ai commi 1 e 11-quinquies, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dal medesimo articolo 29, ad eccezione del requisito di cui al comma 3, lettera a). Alla ri-

chiesta di ingresso dei familiari al seguito presentata contestualmente alla richiesta di nulla osta all'ingresso del ricercatore si applica il termine di cui al comma 4. Per l'ingresso dei familiari al seguito del ricercatore di cui al comma 11-quinquies è richiesta la dimostrazione di aver risieduto, in qualità di familiari, nel primo Stato membro. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del ricercatore.

9.

Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, la procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante nel territorio nazionale ad altro titolo. In tale caso, al ricercatore è rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui al comma 4.

9 bis.

In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente, che ha completato l'attività di ricerca, alla scadenza del permesso di cui al comma 7 può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego, come previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occu-

pazione o avviare un'impresa coerente con l'attività di ricerca completata. In tal caso il permesso di soggiorno dei familiari è rinnovato per la stessa durata. In presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro.

9 ter.

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis, lo straniero, oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, allega idonea documentazione di conferma del completamento dell'attività di ricerca svolta, rilasciata dall'istituto di ricerca.

Ove la documentazione di conferma del completamento dell'attività di ricerca svolta non sia già disponibile, può essere presentata entro sessanta giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis.

9 quater.

Il permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis non è rilasciato, o se già rilasciato, è revocato:

- a. se la documentazione di cui ai commi 9-bis e 9-ter è stata ottenuta in maniera fraudolenta, falsificata o contraffatta;
- b. se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni previste dai commi 9-bis e 9-ter, nonché le altre condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico.

10.

I ricercatori di cui ai commi 1, 11 e 11-quinquies possono essere ammessi a parità di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attività di insegnamento compatibile con le disposizioni

statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.

10 bis.

Il ricercatore a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno per ricerca di cui al comma 7 è riammesso senza formalità nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea che si oppone alla mobilità di breve durata del ricercatore ovvero non autorizza o revoca un'autorizzazione alla mobilità di lunga durata, anche quando il permesso di soggiorno di cui al comma 7 è scaduto o revocato. Ai fini del presente articolo, si intende per mobilità di breve durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi non superiori a centottanta giorni in un arco temporale di trecentosessanta giorni e per mobilità di lunga durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a centottanta giorni.

11.

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca in corso di validità rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale al fine di proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato, per un periodo massimo di centottanta giorni in un arco temporale di trecentosessanta giorni.

A tal fine non è rilasciato al ricercatore un permesso di soggiorno e il nulla osta di cui al comma 4 è sostituito da una comunicazione dell'istituto di ricerca, iscritto nell'elenco di cui al comma 1, allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui si svolge l'attività di ricerca. La comunicazione indica gli estremi del passaporto in corso di validità o documento equipollente

del ricercatore e dei familiari, ed è corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1, di copia dell'autorizzazione al soggiorno nel primo Stato membro del ricercatore e dei familiari e della convenzione di accoglienza con l'istituto di ricerca del primo Stato membro nonché della documentazione relativa alla disponibilità di risorse sufficienti per non gravare sul sistema di assistenza sociale e di una assicurazione sanitaria per il ricercatore e per i suoi familiari, ove tali elementi non risultino dalla convenzione di accoglienza.

11 bis.

Il ricercatore è autorizzato a fare ingresso in Italia immediatamente dopo la comunicazione di cui al comma 11. I familiari del ricercatore di cui al comma 11 hanno il diritto di entrare e soggiornare nel territorio nazionale, al fine di accompagnare o raggiungere il ricercatore, purché in possesso di un passaporto valido o documento equipollente e di un'autorizzazione in corso di validità, rilasciata dal primo Stato membro, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari nel primo Stato membro. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7.

11 ter.

Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 11, lo sportello unico, acquisito il parere della questura sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi all'ingresso nel territorio nazionale, comunica all'istituto di ricerca, e all'autorità competente designata come punto di contatto dal primo Stato membro che sussistono motivi di opposizione alla mobilità del ricercatore e dei suoi familiari, dandone informazione alla questura, nei seguenti casi:

- a. mancanza delle condizioni di cui al comma 11;
- b. i documenti sono stati ottenuti in maniera fraudolenta, ovvero sono stati contraffatti;
- c. l'ente di ricerca non risulta iscritto nell'elenco di cui al comma 1;
- d. è stata raggiunta la durata massima del soggiorno di cui al comma 11;
- e. non sono soddisfatte le condizioni di ingresso e soggiorno previste dal presente testo unico.

11 quater.

In caso di opposizione alla mobilità il ricercatore e se presenti i suoi familiari cessano immediatamente tutte le attività e lasciano il territorio nazionale.

11 quinquies.

Per periodi superiori a centottanta giorni, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità è autorizzato a fare ingresso senza necessità di visto e a soggiornare nel territorio nazionale per svolgere l'attività di ricerca presso un istituto di ricerca iscritto nell'elenco di cui al comma 1 previo rilascio del nulla osta di cui al comma 4. Nel caso in cui lo straniero è presente nel territorio nazionale ai sensi del comma 11, la richiesta di nulla osta è presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di soggiorno ivi previsto.

11 sexies.

Il nulla osta di cui al comma 11-quinquies è rifiutato e se rilasciato è revocato quando:

- a. ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter;
- b. l'autorizzazione del primo Stato membro scade durante la procedura di rilascio del nulla osta.

11 septies.

Al ricercatore di cui al comma 11-quinquies è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «mobilità- ricercatore» e si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 7-bis. Del rilascio e dell'eventuale revoca del permesso di soggiorno di cui al presente comma sono informate le autorità competenti del primo Stato membro.

11 octies.

Nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno è consentito al ricercatore di cui al comma 11-quinquies di svolgere attività di ricerca a condizione che l'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro sia in corso di validità e che non sia superato un periodo di centottanta giorni nell'arco di trecentosessanta giorni.

11 nonies.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione del comma 6, secondo periodo.

11 decies.

La documentazione e le informazioni relative alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo sono fornite in lingua italiana.



ITER PROCEDURALE PER L'OTTENIMENTO DEL VISTO PER RICERCA

Il visto per ricerca è concesso a seguito di nulla osta dello Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) della Prefettura competente ed è rilasciato con priorità rispetto alle altre tipologie di visto.

La richiesta di nulla osta è presentata dal Rettore (su istanza del Dipartimento interessato), tramite l'Unità di Processo "Internazionalizzazione" - Internazionalizzazione e Programmi europei, allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Firenze con apposita procedura telematica.

Il nulla osta per ricerca è rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto flussi, pertanto UNIFI potrà presentare le richieste in relazione alle proprie esigenze.

Prima di avviare la procedura, si raccomanda di contattare il suddetto ufficio per valutare se sussistano i requisiti richiesti per il visto per ricerca o eventualmente per individuare altra tipologia di visto più appropriata.

I richiedenti il visto di ingresso per il conseguimento dei titoli di Diploma di Scuola di Specializzazione, Dottorato di ricerca, Master universitario e Corso di perfezionamento (con l'attribuzione o meno di borsa di studio) non rientrano nell'applicazione dell'art. 27 ter (ingresso e soggiorno per ricerca), bensì nei destinatari di permesso di soggiorno per motivi di studio. In tal caso non si applicano quindi le presenti linee guida.

QUALI SONO GLI STEP CHE IL DIPARTIMENTO DEVE SEGUIRE?

Delibera del Dipartimento ospitante

Il Dipartimento deve preliminarmente deliberare in merito all'ospitalità del ricercatore extra UE. La delibera dovrà contenere i seguenti elementi:

- parere favorevole ad ospitare il ricercatore (di cui dovranno essere indicate le generalità), individuato a seguito di apposita valutazione selettiva, per lo svolgimento di un determinato progetto di ricerca (indicare il titolo);
- approvazione del progetto di ricerca;
- mandato al Direttore di sottoscrivere la convenzione di accoglienza (di cui al paragrafo successivo), debitamente compilata con le informazioni richieste (da allegare alla delibera), da far controfirmare successivamente al ricercatore;
- individuazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca, nonché referente per le attività del ricercatore;
- mandato all'Unità di Processo "Internazionalizzazione" - Internazionalizzazione e Programmi europei, cui verrà inoltrata apposita richiesta, di avviare le procedure per la richiesta del nulla osta per ricerca.

Al fine di facilitare le strutture, è disponibile l'apposito fac-simile di delibera alla pagina www.unifi.it/cmpro-v-p-11344.html - sezione "Visto per ricerca", ove sono pubblicati anche ulteriori documenti di utilità.

Assegni/borse di ricerca

Se il ricercatore extra UE da ospitare è vincitore di bando per assegno/borsa di ricerca, in alter-

nativa al fac-simile di delibera di cui sopra può essere presentata la delibera di richiesta di attivazione del bando, integrata con la seguente dicitura:

“Nel caso in cui il vincitore della selezione prevista dal bando risulti essere un cittadino extra UE, per il quale sia necessario il visto di ingresso in Italia, il Consiglio dà mandato al Responsabile Amministrativo di Dipartimento di inoltrare apposita richiesta all’Unità di Processo “Internazionalizzazione” - Internazionalizzazione e Programmi europei per avviare le procedure di rilascio del nulla osta per ingresso e soggiorno per motivi di ricerca, a seguito della stipula della convenzione di accoglienza tra il Dipartimento (per il tramite del Direttore) ed il ricercatore risultato vincitore della selezione. La convenzione di accoglienza è infatti condizione necessaria per acquisire il suddetto nulla osta e successivamente il relativo permesso indispensabile per regolarizzare la posizione contrattuale, come previsto dal comma 3 dell’art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98 - Testo unico sull’immigrazione.”

Ove il Dipartimento abbia già deliberato l’attivazione del bando senza la suddetta integrazione, potrà essere effettuata una dichiarazione del Direttore, predisposta sulla base dell’apposito modello, da trasmettere all’ufficio al momento della richiesta di avvio del procedimento, con l’impegno di informare il Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.

Stipula della convenzione di accoglienza

La stipula di una convenzione di accoglienza tra il ricercatore extra UE e l’istituto di ricerca ospitante

(UNIFI-Dipartimento) è condizione necessaria per il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione e del conseguente visto per ricerca.

Con la convenzione di accoglienza “il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l’istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell’istituto che valutano l’oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all’oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell’assegno sociale¹, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari oppure l’obbligo per l’istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.”

Le risorse mensili, dichiarate nella convenzione, possono provenire non solo dall’ente ospitante, ma anche dal sostegno finanziario dell’Unione europea, di un’organizzazione internazionale, di un altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile. La convenzione di accoglienza decade automaticamente in caso di diniego al rilascio del nulla osta.

Di seguito la procedura da seguire:

1. Predisposizione della convenzione di accoglienza a cura del Dipartimento sulla base di apposito modello e approvazione del Consiglio di Dipartimento, come indicato al punto c) del paragrafo precedente.

Note

⁽¹⁾ Al momento della redazione del presente documento la misura massima dell’assegno sociale è pari a 480,53 euro mensili

Sono disponibili due modelli di convenzione, sia in italiano che in inglese:

- il modello 1 nel caso in cui le spese connesse all'ospitalità del ricercatore siano a carico di UNIFI (Dipartimento);
- il modello 2 nel caso in cui le spese siano a carico dell'ente di provenienza del ricercatore o di altro ente.

La versione italiana della convenzione è sempre richiesta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione; quella inglese è facoltativa.

Eventuali difformità dai suddetti modelli di convenzione devono essere preventivamente segnalati all'ufficio Internazionalizzazione e programmi europei, al fine di valutarne l'ammissibilità. Nel caso si opti per il modello 1 di convenzione, che prevede le spese interamente a carico di UNIFI (risorse mensili, spese per il viaggio di ritorno del ricercatore nel Paese di provenienza, stipula di polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari eventualmente ricongiunti o loro iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale), si raccomanda di verificare la disponibilità di fondi per la loro copertura. Se le spese non sono a carico di UNIFI (modello 2), si raccomanda in particolar modo di verificare che il ricercatore abbia l'assicurazione sanitaria² nei termini previsti dalla convenzione di accoglienza, oppure che intenda procedere all'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale.

2. Firma della convenzione di accoglienza da parte del Direttore del Dipartimento e del ricercatore. La convenzione firmata in originale dovrà essere esibita allo Sportello Unico

per l'Immigrazione (SUI) al momento dell'arrivo in Italia del ricercatore.

Avvio della procedura per la richiesta di nulla osta

1. Richiesta del Dipartimento di avvio della procedura per il rilascio del nulla osta, da predisporre su carta intestata secondo l'apposito fac-simile e inviare all'Unità di Processo "Internazionalizzazione" - Internazionalizzazione e Programmi europei tramite Titulus.

La richiesta deve essere completa di tutti gli allegati previsti:

- Copia del passaporto del ricercatore con validità residua di almeno 6 mesi
- Copia autenticata del titolo di studio conseguito dal ricercatore³
- Delibera di approvazione del Consiglio di Dipartimento, corredata della convenzione di accoglienza
- Copia del progetto di ricerca
- Copia della "Dichiarazione spese" dell'ente di appartenenza del ricercatore (nel caso in cui sia da esso stipendiato), firmata dal legale rappresentante dell'ente stesso o analogo documento dell'ente finanziatore

Poiché le procedure di rilascio del visto da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche possono richiedere molto tempo, è necessario che i Dipartimenti si attivino con congruo anticipo (almeno tre mesi prima dell'arrivo del ricercatore)

Note

⁽²⁾ L'assicurazione sanitaria privata dovrà essere valida esplicitamente anche per l'Italia per almeno 12 mesi ed il massimale minimo di copertura dovrà essere pari o superiore a 30.000 euro

⁽³⁾ Qualora il titolo di studio sia rilasciato in una lingua diversa dall'inglese, dovrà essere allegata una traduzione giurata in lingua inglese o italiana

- Bando per conferimento assegno/borsa di ricerca e decreto di approvazione atti della graduatoria (se il ricercatore è vincitore di assegno/borsa di ricerca).

COSA AVVIENE A SEGUITO DELLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO?

Richiesta telematica di nulla osta e suo rilascio

1. Compilazione da parte dell'Unità di Processo "Internazionalizzazione" - Internazionalizzazione e Programmi europei della richiesta di nulla osta telematica (modello FR) sul portale del Ministero degli Interni e invio della stessa allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Firenze, per conto del Rettore quale rappresentante legale dell'Ente ospitante. L'accesso avviene dal sito <https://portaleservizi.dlci.interno.it/Alisportello/ali/home.htm> unicamente tramite apposite credenziali (accesso riservato). Al termine della procedura di invio, il sistema rilascia una ricevuta con il codice della richiesta.

Il predetto ufficio procede inoltre agli ulteriori adempimenti previsti per il completamento della procedura nei confronti dello Sportello Unico per l'Immigrazione.

2. Accertamento da parte dello Sportello (SUI) della corrispondenza delle dichiarazioni rese informaticamente nella domanda con quelle della documentazione trasmessa e acquisizione del parere della Questura sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso del ricercatore nel territorio nazionale. Se il pare-

re è favorevole, lo Sportello (SUI) rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta e lo trasmette telematicamente alla competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di residenza del ricercatore. Contemporaneamente lo Sportello invia all'ufficio, a mezzo PEC, la comunicazione di avvenuto rilascio di nulla osta.

3. L'ufficio comunica per email al Dipartimento l'avvenuto rilascio del nulla osta.

Adempimenti successivi al rilascio del nulla osta

1. Comunicazione dell'Ufficio Internazionalizzazione e Programmi europei al RAD degli adempimenti successivi a cura del Dipartimento.
2. Comunicazione del Dipartimento al ricercatore dell'avvenuto rilascio del nulla osta. Il ricercatore potrà così procedere con la richiesta del visto di ingresso presso la competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana presso lo stato di residenza (entro 180 giorni dalla data di rilascio del nulla osta), ottenuto il quale può entrare in Italia.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ARRIVO IN ITALIA DEL RICERCATORE E RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Appuntamento presso lo Sportello Unico per l'immigrazione

Il ricercatore, **entro 8 giorni dall'ingresso in Italia**, assistito da personale del Dipartimento, deve recarsi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (previo appuntamento da fissare da parte del Dipartimento), che rilascerà una ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno.

Contatti SUI

dott.ssa Laura Galgani

tel. 055-2783735

e-mail laura.galgani@interno.it

A tal fine sarà necessario esibire allo Sportello (SUI):



- convenzione di accoglienza firmata in originale
- documento di identità originale dell'incaricato di Dipartimento che accompagnerà il ricercatore, più fotocopia dello stesso
- passaporto del ricercatore in corso di validità e fotocopia delle pagine con foto/dati anagrafici e con il visto
- due marche da bollo da 16 euro (indicate dal Dipartimento nella richiesta di avvio del procedimento)
- modulo "Comunicazione di cessione del fabbricato" o prenotazione alberghiera (minimo 15 giorni). Per maggiori dettagli si veda documento allegato (All. 1)

Il soggetto che ospita il ricercatore deve presentare entro 48 ore dalla consegna dell'immobile il modulo "Comunicazione di cessione di fabbricato" all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (es. Commissariato di zona).

Lo Sportello provvederà all'**attribuzione del codice fiscale**⁴ al ricercatore attraverso il sistema telematico di collegamento con l'Anagrafe tributaria e consegnerà il relativo certificato.

Richiesta del permesso di soggiorno

- Lo Sportello Unico rilascerà al ricercatore apposito kit contenente la documentazione necessaria per la richiesta di permesso di soggiorno, rivolta al Questore della Provincia in cui l'interessato è domiciliato.
- Il ricercatore, eventualmente assistito da

Note

⁽⁴⁾ Il ricercatore, se già in possesso del codice fiscale, dovrà presentarlo al SUI al momento dell'appuntamento

⁽⁵⁾ Prima dell'invio del kit si suggerisce di fare una fotocopia del modello 209

personale del Dipartimento, dovrà consegnare presso uno degli uffici postali abilitati come **Sportello Amico**, la seguente documentazione (da inserire nella busta del kit aperta):

- modulo di richiesta prodotto dal SUI e sottoscritto dall'interessato (modello 209)⁵
- ricevuta del bollettino postale
- fotocopia delle pagine del passaporto con foto/dati anagrafici e visto
- copia della convenzione di accoglienza

Dovrà inoltre essere esibito il passaporto originale.

Il ricercatore dovrà inoltre versare la somma di 30 euro per coprire il costo dell'assicurata postale di invio del modello 209 al CSA (Centro Servizi Amministrativi) di Poste Italiane, che avverrà a cura dell'ufficio postale.

- Al momento dell'accettazione dell'istanza da parte dell'ufficio postale, verrà rilasciata al ricercatore una lettera di convocazione, contenente le informazioni relative all'appuntamento fissato presso la Questura di competenza (data, ora e ufficio in cui presentarsi) per le successive attività di istruttoria della domanda (es. rilievi fotodattiloscopici). Il ricercatore riceverà anche un SMS riassuntivo delle informazioni sulla convocazione. In sede di prima convocazione il ricercatore dovrà produrre:
 - 4 fotografie formato tessera con fondo bianco
 - passaporto originale
 - fotocopia del modello 209

- convenzione di accoglienza
- copia della ricevuta di pagamento dell'assicurazione sanitaria o iscrizione volontaria al SSN
- comunicazione di cessione del fabbricato

Sarà consegnata, inoltre, una ricevuta, sulla quale sono presenti una UserID ed una password tramite cui è possibile seguire lo stato di avanzamento della pratica collegandosi al sito portaleimmigrazione.it "Area Riservata Stranieri".

È possibile verificare lo stato della propria pratica anche attraverso il sito della Polizia di Stato questure.poliziadistato.it/stranieri

- Non appena il permesso di soggiorno elettronico sarà stato prodotto, il ricercatore riceverà dalla Questura tramite SMS le informazioni necessarie per il ritiro.

La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto di ingresso.

Esso è rilasciato per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca.

In attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca

Il permesso di soggiorno è rinnovato in caso di proroga del programma di ricerca, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. La richiesta di rinnovo può essere presentata per posta, tramite gli apposti kit disponibili presso gli uffici postali.

ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO

Dopo l'arrivo in Italia del ricercatore, potrà essere necessario fornire al ricercatore supporto per ulteriori adempimenti tra cui:

- iscrizione all'anagrafe del comune di residenza
- iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale
- apertura Conto Corrente bancario
- supporto per la ricerca dell'alloggio

Per eventuali informazioni contattare:

Unità di Processo "Internazionalizzazione" - Internazionalizzazione e Programmi europei

Tel. 055-2756971 | 055-2756970 | 055-2756967
internazionalizzazione@unifi.it

**VISTO PER
RICERCA**
Allegato 1

CESSIONE FABBRICATO

Art. 7 del D. Lgs 286/98 TUI

Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro

1.

Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

2.

La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis.

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

<https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=schedemultilingue-areacasa-IT-2315>

Dove si presenta:

Firenze: Commissariato competente per il luogo in cui è ubicato l'immobile, e cioè:

1. Commissariato Rifredi – Peretola

Via Giovanni Sgambati, 21, 50127 Firenze

Telefono: 055 497 7777

comm.rifrediperetola.fi@pecps.poliziadistato.it

2. Commissariato Firenze San Giovanni

Lungarno della Zecca Vecchia n. 20/A

presso Caserma De Laugier

50122 FIRENZE

Telefono: 055/4977800

comm.sangiovanni.fi@pecps.poliziadistato.it

3. Commissariato Firenze Oltrarno

Piazza del Tiratoio n.6

50124 FIRENZE

Telefono: 055/49.77.499

comm.oltrarno.fi@pecps.poliziadistato.it

Empoli:

Commissariato Empoli

Piazza Gramsci n.46

50053 EMPOLI

Telefono: 0571/53.21.11

comm.empoli.fi@pecps.poliziadistato.it

Sesto Fiorentino:

Commissariato Sesto Fiorentino

Via Gramsci, 522

50019 Sesto Fiorentino (FI)

Telefono: 055/44.92.51

comm.sestofiorentino.fi@pecps.poliziadistato.it

Vedi anche la scheda del Comune: <https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it/servizi/scheda-servizio/denuncia-cessione-fabbricato>

Alloggio in struttura ricettiva:

Se il ricercatore / ricercatrice abita in una struttura ricettiva, è sufficiente una lettera su carta intestata dell'Hotel o del Residence in cui si dichiara che il Sig. ... identificato a mezzo passaporto nr. ... È PRESENTE (e non "ha prenotato") nella struttura dal ... e vi rimarrà presumibilmente fino al ...

Seguono firma del responsabile della Reception / del servizio di accoglienza e il timbro della struttura.

Alloggio in AIRBNB o similari:

Il gestore dell'appartamento deve registrare l'ospite su "portale alloggiati"

<https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/>

Per la richiesta del permesso di soggiorno in Prefettura si richiede una stampa della comunicazione inviata alla Polizia di Stato (sulla quale non compaiono però i dati anagrafici della persona ospitata, bensì solo un codice) con l'aggiunta - a cura del gestore - della seguente dicitura: "si conferma che il sig./Sig.ra ... è presente nell'appartamento posto in ... Via ... a partire dal ... e vi rimarrà fino al ..." con firma del gestore dell'appartamento e la copia di un suo documento di identità.

Alloggio in strutture per studenti:

È sufficiente un'attestazione da parte del responsabile dell'accoglienza in cui si dichiara

che "il Sig. / Sig.ra ... è presente nella struttura per studenti posta in ... via e vi rimarrà fino al ..." con timbro e firma.

Per i comuni diversi da Firenze, Empoli e Sesto Fiorentino:

il Sindaco, quale ufficiale di Governo, delega la Polizia Municipale a recepire le comunicazioni di cessione fabbricato.

In genere è possibile depositare tale comunicazione presso l'URP del comune in cui si trova l'immobile oggetto di cessione, il quale lo trasmette alla Polizia Municipale.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE